

Pubblico impiego privatizzato - Contratti a termine - Azione per il riconoscimento del medesimo trattamento retributivo previsto per i contratti a tempo indeterminato - Prescrizione - Termine previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. - Decorrenza.

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - prescrizione In genere.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento. (Principio enunciato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10219 del 28/05/2020 (Rv. 657720 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2948](#), [Cod Civ art 2935](#)